

CAMERA DEI DEPUTATI N. 874

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato SELVA

Modifica all'articolo 138 della Costituzione, concernente il divieto di modifica della Costituzione negli ultimi nove mesi della legislatura

Presentata il 15 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Costituzione non è una legge « qualunque ». Le leggi sono manifestazione dell'indirizzo politico. La Costituzione è il patto fondamentale nel quale sono scritti i valori di riferimento di un gruppo sociale e le regole del confronto tra le parti. Quando si discute della Costituzione non si può esaminare soltanto l'interesse politico contingente, ma si deve guardare al futuro lontano. Confrontarsi sulla Costituzione, quando è già in corso la competizione elettorale, con la logica dello scontro politico immediato, è un contro-senso. Chiunque uscisse vincitore da un simile confronto non avrebbe di che rallegrarsi, anche perché non sarebbe in grado di comprendere se la vittoria sia stata determinata da un consenso profondo sulla propria linea costituzionale, o dall'effetto di trascinamento del consenso elettorale.

Il tutto senza considerare l'eventualità di un devastante pareggio, con la vittoria « costituzionale » dell'uno e quella « elettorale » dell'altro. Tutte le democrazie pluralistiche hanno problemi di unità e bisogna adoperarsi per trovare le ragioni dello stare assieme. Nel contesto del pluralismo, tuttavia, proprio la Costituzione è un formidabile fattore di unità e il patriottismo costituzionale è un'esigenza sociale. Coinvolgere la Costituzione nello scontro elettorale è un azzardo incomprensibile e pericoloso. Appare, pertanto, opportuno introdurre nell'articolo 138 della Costituzione una disposizione che impedisca l'approvazione di modifiche costituzionali negli ultimi nove mesi della legislatura, che sostanzialmente coincidono con il periodo di svolgimento « di fatto » della campagna elettorale.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. All'articolo 138 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali non possono essere approvate nei nove mesi precedenti la scadenza naturale delle Camere ».

